

134  
ORIGINALI

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## UFFICIO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI DELL'EMILIA IN BOLOGNA

Non ostante che i corpi morali siano tenuti, pei monumenti di loro proprietà, all'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 20 giugno 1909, n. 364, indipendentemente da qualunque notifica o dichiarazione ufficiale dell'interesse storico, archeologico, paleontologico, artistico dei monumenti stessi;

Il Direttore dell'Ufficio regionale per la conservazione dei monumenti dell'Emilia, per semplice avvertimento, dichiara al Sig. <sup>(1)</sup> Sindaco di Bologna

che la porta S. Felice a Bologna

ha interesse <sup>(2)</sup> storico artistico

ed è quindi sottoposto alle disposizioni contenute negli art. 1, 2, 4, 5, 12, 14, 29 e 34 della legge 20 giugno 1909, n. 364.


Il sottoscritto nella sua qualità di proprietario dell'immobile dichiara di avere di ciò conoscenza a tutti gli effetti della citata legge.

Bologna 21 dicembre 1911

Bollo dell'Ufficio Regionale



firma  
Il Sindaco



(1) Nome, cognome, paternità e qualità (cioè Sindaco, Presidente Deputazione provinciale, Presidente Fabbriciere, Parroco, Rettore ecc.)

(2) Indicare se storico, o archeologico, o paleontologico, o artistico.